

News » Riqualficazione energetica degli edifici Niente agevolazione se la comunicazione all'ENEA è tardiva

7-12-2022

Nell'ordinanza n. 34151/2022 la Corte di Cassazione ha sostenuto che la tardiva trasmissione all'ENEA della documentazione indicata nell'art. 4, comma 1, lett. b), d.m. 19 febbraio 2007 costituisce causa ostativa alla concessione dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 1, comma 344, l. 27 dicembre 2006, n. 296 per la riqualficazione energetica degli edifici. Affinché la parte contribuente possa ottenere un vantaggio fiscale, l'assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile in ragione del doveroso onere di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione, indispensabile per consentire all'organo competente di svolgere eventualmente i controlli che ritenga necessari in merito alla effettiva esecuzione dei lavori.

di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Orientamenti giurisprudenziali	
Conformi	Cass. civ. sez. trib., 11 luglio 2019, n. 18610
	Cass. civ. sez. VI-T, 14 febbraio 2019, n. 4331
Difformi	Non si riscontrano precedenti in termini

L'Amministrazione finanziaria nega la spettanza dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 1, comma 344, l. 27 dicembre 2006, n. 296 per la **riqualificazione energetica** degli edifici in relazione alle spese sostenute da una contribuente per l'installazione di pannelli solari: la contestazione si fonda sulla **tardiva trasmissione all'ENEA della documentazione** indicata nell'art. 4, comma 1, lett. b), d.m. 19 febbraio 2007.

Riformando la pronuncia di prime cure, la Commissione Tributaria Regionale accoglie le doglianze della contribuente sulla base delle seguenti argomentazioni:

· tale adempimento ha una matura meramente ricognitiva ;
· la decadenza dall'agevolazione non è espressamente comminata in caso di omessa o tardiva comunicazione;
· l'agevolazione in parola trova la sua giustificazione nell' effettività della spesa sostenuta.

Nell'ordinanza n. 34151 del 2022 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso dell'Amministrazione finanziaria, cassa con rinvio la sentenza impugnata, cassa con rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che, in base alla disciplina de qua, la tardiva trasmissione all'ENEA della documentazione costituisce **causa ostativa** alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualficazione energetica.

Il Collegio ricostruisce la disciplina del procedimento per il riconoscimento dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 1, commi 344 ss., l. 27 dicembre 2006, n. 296 per la riqualficazione energetica degli edifici.

Il comma 349 dell'art. 1, l. n. 296 del 2006 prevede che le disposizioni attuative siano dettate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

In applicazione di tale previsione è stato emanato il **d.m. 19 febbraio 2007**, al cui **articolo 4** sono descritti gli adempimenti posti a carico dei soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica: in particolare la lettera b) del comma 1 impone loro di "acquisire e a trasmettere **entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008**, all'ENEA ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre sessanta giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, la documentazione di cui ai successivi numeri 1 e 2, ottenendo **ricevuta informatica**, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007; in alternativa la medesima documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo **raccomandata con ricevuta semplice**, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 riqualificazione energetica".

Secondo la Suprema Corte, in base a tale plesso normativo "l'omessa comunicazione preventiva all'ENEA entro un termine specifico costituisce una **causa ostativa** alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica".

Ratio della norma è consentire il **controllo** sulla spettanza dell'agevolazione in concreto, al fine ultimo di impedire **frodi** mediante "un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata (che verrebbe seriamente ostacolata qualora il margine temporale con il quale va comunicato in anticipo la comunicazione all'ENEA fosse eccessivo), la tutela dell'ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato".

Tale soluzione esegetica viene ritenuta coerente con la giurisprudenza di legittimità in materia di **agevolazioni fiscali** e, in particolare, con *Cass. sez. trib., 11 luglio 2019, n. 18610*: nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria disconosce l'agevolazione per lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti nel 2001 senza inviare la dichiarazione del tecnico abilitato al Centro Operativo di Pescara: la peculiarità che distingue tale caso concreto a quello esaminato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza in commento risiede nel fatto che al primo si applica l'*art. 4, D.M. 18 febbraio 1998*, secondo cui quale "la detrazione non è riconosciuta in caso di: a) violazione" delle previsioni relative alla trasmissione documentale.

Secondo la pronuncia richiamata in motivazione, "non può sussistere dubbio invero, tenuto anche conto della natura periodica dell'Irpef, che un termine per la comunicazione della dichiarazione debba sussistere, non potendo l'Amministrazione finanziaria rimanere esposta per un periodo di tempo indeterminato alla scelta del contribuente circa quando fare valere la propria istanza di deduzione": a ciò si aggiunga che, in *Cass. sez. Vi civ. - T, 14 febbraio 2019 (ord.), n. 4331*, la Corte di Cassazione ha specularmente ritenuto che, in assenza di un termine di decadenza specifico fissato dalla legge entro il quale l'Amministrazione deve procedere alla liquidazione dell'imposta, per evitare un'indefinita soggezione temporale del contribuente alla verifica da parte del Fisco – censurata dalla *Corte costituzionale con la sentenza n. 280 del 2005* – detto termine deve essere determinato in relazione al tributo considerato.

Nell'ordinanza in commento il Giudice di legittimità sostiene che la propria soluzione esegetica sia **conforme a Costituzione**, "essendo volta ad incoraggiare uno sviluppo sostenibile diretto al risparmio energetico e alla produzione di energie pulite": ciò troverebbe conferma anche nel rafforzamento della tutela ambientale ad

opera della *legge costituzionale n. 1 del 2022* e nella giurisprudenza costituzionale che, in applicazione dell'*art. 117, comma 2, lett. s)*, Cost. attribuisce in via esclusiva allo Stato il compito di dettare una disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, considerato come "entità organica e connesso a un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto" (cfr. *Corte cost. n. 24/2022*).

Riferimenti normativi:

Art. 4, co. 1, lett. b), D.M. 19 febbraio 2007

art. 1, co. 344, L. n. 296/2006

Cassazione civile, Sez. VI - T, ordinanza 21 novembre 2022, n. 34151

Copyright © 2015 Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Versione online realizzata in esclusiva per il " Sistema Leggi d'Italia Studio Legale" - Tutti i diritti riservati